



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Decreto di apertura della liquidazione del patrimonio

Il Giudice

designato alla trattazione della procedura iscritta al n. R.G. 16/2021;

letta l'istanza di liquidazione del patrimonio *ex art. 7 bis* e *14 ter* ss. L. n. 3/2012 presentata dalla società POLLYANNA DI PUCCI CATIA E C. S.N.C. e dai soci illimitatamente responsabili PUCCI CATIA e CROCI PIETRO (domanda presentata in via unitaria dalla società e dai suoi soci illimitatamente responsabili, altresì tra loro coniugi, sia per debiti societari che per debiti personali dei soci persone fisiche) e la documentazione allegata;

vista la relazione dell'avv. Anna Giacomini, nominato in data 26.3.2021 quale professionista incaricato di svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi;

vista l'integrazione depositata in data 7.1.2022, con la quale sono state superate le criticità rilevate con precedente decreto del 21.12.2021;

ritenuta la propria competenza territoriale avendo la società debitrice sede a San Benedetto del Tronto, come da visura camerale agli atti, ed attraendo così necessariamente il profilo relativo ai soci (i quali, coniugi conviventi, risultano residenti in Grottammare, Comune che ricadrebbe nell'ambito di competenza territoriale del Tribunale di Fermo), anche in virtù di quanto disposto dall'art. 14 *ter*, comma 7 *bis*;

considerato che i ricorrenti hanno dedotto di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapaci di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge *per tabulas* tenuto conto dell'elenco dei creditori allegato e come attestato dal professionista nella relazione particolareggiata;

ritenuto che (ai fini del requisito di cui all'art. 7, c. 2, lett. a, della l. 3/2012) la società ricorrente (e di riflesso i soci) non risulta, al momento attuale, soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dal capo II della l. 3/2012 medesima, in quanto, come attestato dal gestore della crisi sulla base della documentazione contabile prodotta, essa non supera né ha superato nell'ultimo triennio le soglie di fallibilità previste all'art. 1, c. 2, l. fall;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art. 7 *bis* e 14 *ter* L. n. 3/2012 ;

ritenuto, altresì, che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato dall'O.C.C., avv. Anna Giacomini, il quale ha dato atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza dei ricorrenti, delle operazioni compiute nell'ultimo quinquennio, dell'inesistenza di atti impugnati dai creditori, chiarendo che i debitori non possiedono altri beni oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione (beni mobili strumentali, beni mobili registrati e immobili); considerato, altresì, che le rispettive masse attive e passive facenti capo ad ognuno dei ricorrenti sono state tenute distinte e separate (v. sia la relazione dell'OCC, che distingue i beni e i debiti facenti capo ad ognuno di essi, sia gli allegati n. 9 e 30 al ricorso);

ritenuto che non si ravvisano le condizioni di inammissibilità previste dall'art 7, comma 2, della L. 3/2012 e che si può, quindi, concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta, come attestato dal professionista nella relazione particolareggiata *ex art. 14 ter*, comma 3;

osservato che, a fronte di un indebitamento complessivo di circa € € 266.841,45, i ricorrenti propongono la liquidazione integrale del proprio patrimonio consistente in alcuni beni mobili strumentali (come da elenco), beni immobili e mobili registrati;

ritenuto, in relazione agli emolumenti mensili percepiti dai debitori, che rientra tra i poteri-doveri del giudice l'individuazione del limite di quanto occorra al mantenimento degli stessi e della loro famiglia e che, rispetto alle esigenze di sostentamento indicate dai ricorrenti (il cui nucleo familiare è composto dagli stessi e da due figli minori non economicamente autosufficienti), come riscontrate dall'OCC nella relazione particolareggiata, le voci e l'ammontare delle spese indicate appaiono congrui;

ritenuto che nulla osti all'esclusione dalla liquidazione (previo passaggio di proprietà dalla società ai ricorrenti persone fisiche) dell'autovettura Mercedes ML targata TG CK339ZA, poiché la liquidazione della medesima, di scarso valore commerciale (risulta immatricolata nell'anno 2004), nessun rilevante beneficio apporterebbe ai creditori, mentre il veicolo è concretamente utilizzato dal nucleo familiare per gli spostamenti dei minori e per raggiungere il luogo di lavoro della sig.ra Pucci;

considerato che, a tenore dell'art. 14 *quinquies*, comma 2, L. n. 3 del 2012, nella procedura di liquidazione del patrimonio *“Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) (...); b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”* (art. 14 *quinquies*, comma 2) e che l'imprecisa indicazione normativa di estensione del blocco delle azioni esecutive *“sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”*, deve intendersi come riferita alla durata dell'intera procedura concorsuale atteso che difetta nella struttura del procedimento qualsivoglia provvedimento di omologa della liquidazione;

rilevato che l'art. 15, comma 8, L. n. 3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di Composizione della Crisi e, quindi, il professionista che ne svolga le funzioni e che non sussistono ostacoli normativi per il conferimento dell'incarico di liquidatore al professionista facente funzione di OCC già nominato, apparendo tale continuità, invece, funzionale al più spedito svolgimento delle operazioni liquidatorie;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di POLLYANNA DI PUCCI CATIA E C. S.N.C. e dei soci illimitatamente responsabili PUCCI CATIA e CROCI PIETRO *ex* art. 7 *bis* e 14 *ter* L. 3/2012;

nomina liquidatore l'avv. Anna Giacomini;

DISPONE

che, sino al momento della chiusura della procedura e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

STABILISCE

che il liquidatore, ferma la necessità di tenere distinte le masse attive e passive:

- 1) proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L.n.3/2012;
- 2) provveda alla formazione dello stato passivo *ex* art. 14 *octies* L.n.3/2012;
- 3) predisponga un programma di liquidazione *ex* art.14 *novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive;
- 4) preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale;
- 5) relazioni semestralmente al Giudice sulle attività svolte;

che, ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, comma 1, lett. f), L.n.3/2012, avuto riguardo alle esigenze di sostentamento indicate dai debitori nella domanda in esame e alla situazione personale e familiare dei medesimi, sussistano le condizioni per PUCCI CATIA e CROCI PIETRO a trattenere dagli emolumenti mensili percepiti la somma complessiva di **€ 1.912,50 mensili per le spese personali e familiari**, con l'obbligo di versare alla procedura la differenza residua, per la durata di quattro anni dal deposito del presente provvedimento

e salvo differente successiva determinazione, sentito il liquidatore che dovrà tra l'altro procedere a verifica circa l'effettivo importo dei redditi futuri percepiti dai ricorrenti; che i ricorrenti siano autorizzati ad utilizzare per esigenze abitative la casa familiare (Grottammare, via Trento, 1) senza facoltà di apportare modifiche alla stessa e con onere di avviso ai liquidatori per eventuali interventi manutentivi, con obbligo di rilascio di detto immobile alla prima richiesta dei liquidatori o, al più tardi, all'esito dell'aggiudicazione;

ORDINA

la pubblicazione per estratto della domanda dei debitori e del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Ascoli Piceno;

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

la trascrizione, a cura del liquidatore, del presente decreto sui beni immobili compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se i debitori vi sono iscritti.

DICHIARA

esclusa dalla liquidazione l'autovettura Mercedes ML targata TG CK339ZA.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza alla ricorrente, al liquidatore e alla cancelleria delle esecuzioni.

Ascoli Piceno, 10.1.2022

Il Giudice
Dott.ssa Francesca Sirianni